

Commercialisti Associati

Cimarolli – Zorzi F. – Veronesi – Pellegrini – Zorzi N.

25124 Brescia
5, Via Aldo Moro
Tel. 030 2208600
Fax. 030 2208534
Studiobrescia@commass.net

38100 Trento
8, Via Oss Mazzurana
Tel. 0461 236195
Fax. 0461 234917
Studiotrento@commass.net

38080 Darzo
1, Zona Artigianale
Tel. 0465 685241
Fax. 0465 685470
Studiosarzo@commass.net

20144 Milano
11, Corso Vercelli
Tel. 02 4694545
Fax. 02 48009919
Studiomilano@commass.net

SPAZIO AZIENDE

“Spazio aziende” è destinato alla clientela dello Studio e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti in campo fiscale.

In allegato si riporta “Spazio aziende” n. 04 del mese di aprile 2008.

SPAZIO AZIENDE – aprile 2008**ULTIME NOVITÀ FISCALI**

Documenti extracontabili	In sede di accertamento possono essere utilmente valutati i documenti extracontabili reperiti presso la sede dell'impresa, anche se consistenti in annotazioni personali dell'imprenditore, a prescindere dal contestuale riscontro dell'irregolarità di tenuta della contabilità.
Sentenza Corte Cassazione 23.1.2008, n. 1400	
Controlli bancari c/c dei familiari	È legittimo l'accertamento induttivo basato sulle movimentazioni bancarie dei figli del contribuente, ancorché la contabilità dello stesso risulti regolare e il tenore di vita non sia incompatibile con il suo reddito.
Sentenza Corte Cassazione 7.2.2008, n. 2843	
Interessi di mora automatici	È stato pubblicato sulla G.U. 11.2.2008, n. 35 il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2008:
Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze	<ul style="list-style-type: none"> • 11,20% per la vendita dei prodotti in genere; • 13,20% per la vendita di alimenti deteriorabili.
Acquisti UE di autoveicoli usati	Con l'obiettivo di contrastare le frodi IVA nel c.d. "mercato parallelo" delle autovetture, l'Agenzia delle Entrate illustra la procedura di controllo a cui sottoporre gli autoveicoli provenienti dall'UE per i quali il fornitore ha applicato il regime del margine. I controlli, volti a verificare la legittimità di applicazione di tale regime, si basano sulla documentazione che l'acquirente italiano è tenuto a presentare all'Agenzia delle Entrate (fattura di acquisto, carta di circolazione estera, dichiarazione sulla tipologia di fornitore, ecc.). Solo in caso di esito positivo dei controlli la stessa provvederà alla comunicazione dei dati identificativi del veicolo al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, al fine di consentirne la relativa immatricolazione.
Circolare Agenzia Entrate 26.2.2008, n. 14/E	
Estinzione mutuo cointestato e stipula nuovo mutuo da parte di un solo coniuge	È stato chiarito il trattamento da riservare ad un caso assai frequente in cui un soggetto, dopo aver stipulato un mutuo cointestato con il coniuge per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, procede alla stipula di un nuovo mutuo, in sostituzione del precedente, al fine di beneficiare di migliori condizioni allo stesso riservate. L'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità per l'intestatario del nuovo mutuo di usufruire della detrazione IRPEF del 19% sull'intero ammontare dei relativi interessi passivi.
Risoluzione Agenzia Entrate 21.2.2008, n. 57/E	

COMMENTI

LE NUOVE REGOLE PER L'USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE

In recepimento della III Direttiva comunitaria in materia di anticiclaggio, sono state introdotte, dal 30.4.2008, rilevanti modifiche nell'utilizzo degli **assegni bancari o postali** nonché dei **libretti di deposito al portatore**.

LE NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

A decorrere dal 30.4.2008, le banche e le Poste sono tenute a rilasciare moduli di assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**.

La clausola di **non trasferibilità** dovrà essere apposta **anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari**.

Il rilascio di moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari **in forma libera**, ossia **senza la clausola di non trasferibilità** sarà possibile:

○ solo a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una **specifico richiesta scritta** alla banca ovvero alle Poste;

○ **pagando €1,50 a titolo di imposta di bollo**, per ciascun assegno/vaglia.

Gli **assegni e vaglia "in forma libera"** potranno essere utilizzati **esclusivamente per importi inferiori a € 5.000** e dovranno riportare, **per ciascuna girata**, il **codice fiscale del girante**, a pena di nullità.




Va sottolineato che le banche e le Poste saranno tenute a fornire all'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc. i **dati identificativi ed il codice fiscale**:

- dei **soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli di assegni in forma libera**;
- dei soggetti che hanno presentato tali assegni per l'incasso.

Va evidenziato inoltre che è sempre necessario indicare il **nome o la ragione sociale del beneficiario**:

- sugli **assegni bancari e postali** emessi per **importi pari o superiori a € 5.000** (che non possono mai essere privi della clausola di non trasferibilità);
- sugli **assegni circolari e vaglia postali e cambiari** (indipendentemente dall'importo).



In merito alle novità sopra esaminate è necessario tenere presente quanto segue:

1	gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a € 12.500, anteriormente al 30.4.2008 ed incassati successivamente saranno considerati regolari;
2	gli assegni emessi dal 30.4.2008, per importi pari o superiori a € 5.000 senza l'indicazione del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità, saranno comunque pagati dalla banca/Poste. Tuttavia queste ultime comunicheranno tale irregolarità al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3	le scorte di carnet di assegni in giacenza presso banche/Poste potranno essere utilizzate anche successivamente al 29.4.2008, previa apposizione su ogni assegno della barratura sull'indicazione del limite di € 12.500 nonché della clausola di non trasferibilità.;
4	i carnet di assegni in possesso della clientela alla data del 29.4.2008 potranno essere utilizzati anche successivamente con il rispetto dei nuovi limiti;
5	per i moduli di assegni ritirati dalla clientela fino al 29.4.2008 ed utilizzati successivamente non è dovuta l'imposta di bollo di €1,50 ; in ogni caso il loro utilizzo dovrà essere effettuato rispettando i nuovi limiti;
6	in caso di girata , l'indicazione del codice fiscale del girante è sempre necessaria anche sugli assegni rilasciati anteriormente al 30.4.2008; in mancanza del codice fiscale del girante la banca/Poste non effettueranno il pagamento dell'assegno ; ciò anche qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato ;
7	in presenza di una girata effettuata per conto di una società il codice fiscale da indicare è quello della società, mentre la firma sarà apposta dal legale rappresentante;

8	non è necessaria l'apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all'incasso l'assegno emesso in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato dalla banca/Poste o venga identificato al momento dell'incasso medesimo;
9	la regolarità delle girate sarà controllata dalla banca/Poste tenendo conto della firma di girata, della regolarità formale del codice fiscale nonché della sua compatibilità con la firma di girata, sempreché ciò non risulti possibile come nel caso, ad esempio, di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto.

ASSEGNI "A ME STESSO"

Gli **assegni emessi all'ordine del traente** (c.d. assegni "m.m.", me medesimo), indipendentemente dall'importo trasferito, potranno essere girati **unicamente per l'incasso ad una banca o alle Poste**. Non sarà possibile pertanto alcun trasferimento a terzi dell'assegno.

In caso di violazioni è applicabile una **sanzione dall'1% al 40% dell'importo trasferito**.

LE NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

Sempre **a decorrere dal 30.4.2008**:

- il **saldo** dei libretti di deposito al portatore **non può essere pari o superiore a €5.000**.
I libretti di deposito **esistenti al 30.4.2008** con un saldo pari o superiore a € 5.000, dovranno essere, **entro il 30.6.2009 estinti** ovvero **ridotti** ad un somma **inferiore al predetto limite di € 5.000** (in mancanza è applicabile la sanzione **dal 10% al 20%** del saldo del libretto);
- in caso di **trasferimento** di libretti di deposito al portatore, il **cedente** è tenuto a **comunicare entro 30 giorni i dati identificativi del beneficiario**, nonché la **data del trasferimento** alla banca/Poste (in mancanza è applicabile la sanzione **dal 10% al 20%** del saldo del libretto).




Per i **libretti emessi fino al 29.4.2008 e presentati per l'incasso successivamente** a tale data il cessionario può rilasciare un'autocertificazione contenente la data e il nome del cedente.
In mancanza dell'autocertificazione del cessionario, il cedente deve far pervenire, entro 30 giorni dalla presentazione del libretto per l'incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto.

SCADENZARIO DEL MESE DI APRILE

Mercoledì 16 aprile

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di marzo.
IRPEF RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF RITENUTE SU DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).
IRPEF ALTRE RITENUTE	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: § rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); § utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); § contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 17% o 24,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a €5.000).

	Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
Lunedì 21 aprile	
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo. La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web.
VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel primo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
Lunedì 28 aprile	
ISTANZA CREDITI SICUREZZA TABACCAI E PMI	Termine a partire dal quale gli esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande ed i tabaccai, che intendono usufruire del c.d. "credito sicurezza", possono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'istanza di attribuzione, utilizzando l'apposito modello "IMS" recentemente approvato.
Martedì 29 aprile	
ELENCHI CLIENTI E FORNITORI	Invio telematico, da parte dei titolari di partita IVA, dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture (clienti) e dell'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (fornitori). Si rammenta che anche con riferimento agli elenchi 2007 sono applicabili le semplificazioni previste per il 2006 (così, ad esempio, nell'elenco clienti può essere indicata solamente la partita IVA del cliente e non devono essere ricompresi i clienti "privati").
Mercoledì 30 aprile	
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI	Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, relativamente al primo trimestre. La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web.
IVA CREDITO INFRANNUALE	Presentazione all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre. A tal fine va utilizzato il nuovo mod. "IVA TR" recentemente approvato.  N.B. A partire dalla richiesta relativa al II trimestre 2008 la presentazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica.
INPS DIPENDENTI	§ Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di marzo; § Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di marzo. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.
ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE STRUMENTALE	Opzione tramite comportamento concludente (annotazione in contabilità o sul registro dei beni ammortizzabili) dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale posseduto alla data del 30.11.2007. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato in 3 rate, di cui la prima (40% dell'importo) entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2008.
COMUNICAZIONE COMPENSI RISCOSSI DALLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, della comunicazione dell'ammontare dei compensi riscossi nel periodo 1.3.2007 – 31.12.2007 dalle strutture sanitarie private per l'attività medica e paramedica esercitata da ciascun professionista nella struttura stessa, utilizzando l'apposito modello "SSP".